



**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 in data 04/04/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023 - PEF 2022-2025.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è svolto in seduta **Ordinaria** ed in sessione di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale.
Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

-1 PONCET Giovanni Cesare	Presente	-6 PASSET GROS Monica	Presente
-2 CANTELE Maurizio	Presente	-7 MARTIN Thomas	Presente
-3 RUSTICHELLI Francesco	Presente	-8 CLEMENTE Giulia	Presente
-4 DETTA Francesco	Assente	-9 COLARELLI Andrea Maria	Presente
-5 TEDESCHI Emanuela	Presente	-10 LANTELME Pier Luigi	Presente
-11 FONTANA Massimo	Assente		

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PONCET Giovanni Cesare assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023 - PEF 2022-2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'identità personale di tutti i componenti, in presenza (Poncet, Rustichelli, Cantele, Passet, Lantelme e Colarelli entrato nella sala consiliare alle 18.10) e collegati in videoconferenza (Martin, Tedeschi e Clemente), è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del comune in modalità telematica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/04/2020.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, è stato prorogato al 31 marzo 2023 dal Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 e poi successivamente differito al 30.04.2023 dall'art.1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022 n.197;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2),

approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»*;

VISTO l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale *«la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»*;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non domestiche che abbiano dichiarato entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, importanti cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, che entrerà in vigore a decorrere dal 2023 ed in relazione al quale il Comune ha già provveduto ad adottare i relativi provvedimenti di rilevanza per il PEF 2022/2025, analizzando, sotto il profilo contrattuale, le previsioni del proprio regolamento TARI, che – essendo già rispettose dei profili individuati da ARERA – non comporteranno maggiori costi a decorrere dal 2023;

CONSIDERATO che il nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato da ARERA con delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate dalla L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2023;

VISTO in tal senso l'art. 57**bis**, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2023, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999 e potranno rimanere invariate rispetto a quelle utilizzate dal Comune per la determinazione delle tariffe TARI 2022;

VISTO, alla luce di tali nuove disposizioni, il PEF 2022/2025 trasmesso dal Gestore del servizio, approvato con atto n. 11 del 27.04.2022, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazioni di C.C. del 14.06.2021 n. 11 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 , lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, così come modificato dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con votazione espressa in forma palese, con invito ai consiglieri a manifestare il proprio intendimento in senso favorevole, oppure manifestando l'astensione o il proprio voto contrario con alzata di mano o esplicita dichiarazione, con il seguente esito:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 2 (Colarelli A.M. e Lantelme P.)
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. ==

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto , ai fini della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, il PEF 2022/2025 approvato dal Gestore del servizio con atto n.11 del 27.04.2022, elaborato sulla base del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) ed integrato con i costi di competenza del Comune, da ritenersi confacente alle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di poter determinare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2023;
3. di approvare le tariffe della Tari per l'anno 2023 secondo gli schemi allegati, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le tariffe approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, essendo state approvate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;
4. di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne ulteriormente il termine di approvazione, unitamente al rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023;
5. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2023, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2022 in acconto e delle tariffe 2023 a conguaglio;
6. di stabilire che, alla luce di quanto sopra, gli importi dovuti ai fini TARI per l'anno 2023 saranno riscossi, per le utenze domestiche in due rate: prima rata o rata unica scadenza 31.10.2023; seconda rata a conguaglio 01.12.2023; per le utenze non domestiche rata unica scadenza 31.12.2023;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) con votazione espressa in forma palese, con invito ai consiglieri a manifestare il proprio intendimento in senso favorevole, oppure manifestando l'astensione o il proprio voto contrario con alzata di mano o esplicita dichiarazione, con il seguente esito:

Presenti n. 9

Astenuti n. 2 (Colarelli A.M. e Lantelme P.)

Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Contrari	n. ==

9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Delibera di C.C. n. **2** del **04/04/2023**

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023 - PEF 2022-2025.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
PONCET Giovanni Cesare

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
JOANNAS Diego
